



COMUNE DI LASCARI

Provincia di Palermo

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 31-12-2018

OGGETTO:	Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Lascari in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciotto** e questo giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 29.12.2018, prot. n°11683, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione.

Presiede la seduta il SIG. VINCENZO MORREALE nella sua qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 ed assenti, sebbene invitati, n. 4 come segue:

MORREALE VINCENZO	P	SFERRUZZA ROSSELLA	P
ARRIGO ALDO	P	MAGGIO CAROLA	P
ILARDO SALVATORE	A	COSTANZA GAGLIO GIUSEPPE	P
PROVENZA CATERINA	P	TARAVELLA GIUSEPPE	P
FATTA FRANCESCO	A	YAO MAE MARIE ANTOINETTE	A
ANSELMO LUCREZIA	P	CIRINCIONE GIUSEPPE	A

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. SEBASTIANO EMANUELE FURITANO.

Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In continuazione di seduta..... Consiglieri presenti n. 8.

Si passa a trattare l'argomento posto al 3° punto dell'O.d.G. ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Lascari in ottemperanza all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione".

Espone il Sindaco.

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta in argomento, che viene approvata all'unanimità da n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Personale;

VISTA la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge, che al presente si allegano, per formarne parte integrante;

VISTO l'esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Lascari detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione rispetto a quanto statuito in sede di revisione straordinaria di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 38 del 29.09.2017, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli Allegati A) e B);
5. Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di competenza;
6. Di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, effettuata peralzata di mano e proclamata con l'ausilio degli scrutatori,

VISTI l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Alle ore 11,04, entra in aula il Consigliere Ciruncione Consiglieri presenti n. 9.

Si chiude la seduta alle ore 11,05

Letta, approvata e sottoscritta:


IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO SIG. ALDO ARRIGO

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. VINCENZO MORREALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SEBASTIANO
EMANUELE FURITANO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 31-12-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

◆ Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell'art.11, comma 1°, della L.R. 44/91, a partire dal 10 3 GEN. 2019 e che vi rimarrà per 15 giorni.

E' divenuta esecutiva il 31-12-2018

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 31-12-2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SEBASTIANO EMANUELE
FURITANO

Atto di Consiglio Comunale n. 34 del 31-12-2018 COMUNE DI LASCARI



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

n. del ...

OGGETTO:

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 N. 175 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI - PERSONALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Lascari con propria deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2017, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs.

n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*"

DATO ATTO che le medesime prescrizioni sopra riportate valgono anche per l'adozione della delibera di revisione ordinaria ex art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016;

ACCERTATO che alla data del 31.12.2017, il Comune deteneva partecipazioni nelle seguenti Società:

- ECOLOGIA E AMBIENTE s.p.a. in liquidazione svolgente attività di gestione integrata dei rifiuti ;
- "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI Palermo- provincia est -(SRR)" titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge;
- SOSVIMA s.p.a., società di promozione di sviluppo locali;
- A.M.A.P. s.p.a. società per la gestione del servizio idrico integrato;
- Per completezza, si precisa che il Comune di Lascari ha partecipazioni, non oggetto del presente Piano in quanto trattasi di enti costituiti in forma di consorzio ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c. o di ente pubblico non economico (di conseguenza non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1 del D. lgs. 175/2016):
- GAC – Gruppo Azione Costiera Termini Imerese Golfo di Termini Imerese società consortile a responsabilità limitata c.f. 06187580821 ;
- GAL Gruppo Di Azione Locale Isc Madonie società consortile a responsabilità limitata c.f. 91006220825;

ed inoltre,

- A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica) Palermo ente pubblico non economico è istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016;
- DATO ATTO delle seguenti considerazioni:
 - la S.R.R. Palermo - provincia est, società consortile per azioni, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3- aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9, quindi, società che le norme in materia di ciclo dei rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatorie a livello di ambito territoriale ottimale;
 - La società ECOLOGIA E AMBIENTE s.p.a è stata posta in stato di liquidazione. Il percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R.. 9/2010 che ha previsto

l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti a livello territoriale di ciascun ATO denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO Palermo Est (SRR). Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è svolto nell'ambito dell'ARO costituita fra i comuni di Lascari e Campofelice di Roccella, che, a seguito dell'espletamento di gara, hanno affidato il servizio a impresa esterna. Nessuna valutazione è possibile effettuare in ordine all'alienazione/razionalizzazione della partecipata rimanendo in attesa della conclusione della procedura di liquidazione;

- AMAP s.p.a. nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i..”
- La partecipazione in SOSVIMA spa, nell'ambito della revisione straordinaria di cui alla citata delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017, cui formalmente si rimanda,, è stata mantenuta all'esito di una valutazione operata dal Consiglio Comunale. Ed invero, il Consiglio era stato messo nella condizione di valutare al meglio le due opzioni possibili, ossia quella di restare in SOSVIMA, pienamente legittimata dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del DLgs 175/2016 ovvero di uscire dalla detta compagine societaria, in considerazione del fatto che la partecipata non rispettava né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui di cui ali'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari in considerazione A) di quanto attestato con nota prot. 4705 del 15.09.2017 (acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) dall'allora Presidente della società, nella quale si leggeva che la società "è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997;2) patto

territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; **B)** delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; **C)** dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui mission principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. **D)** dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017); Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del d.lgs. 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle *disposizioni* preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997).

Nel 2018 la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016 (TUPS).

D'altro canto, rimangono invariate le considerazioni circa l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 26 co. 7 TUSP, stante che le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, come sopra descritto, sono tutt'ora in corso.

VALUTATE, pertanto, la tipologie e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO, altresì, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'esito della ricognizione ordinaria comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

RILEVATO che il Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti, con nota in data 21 novembre 2018 ha pubblicato le Linee Guida con cui ha fornito a tutte le Amministrazioni interessate indicazioni per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/16;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;


PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 3/2018/VSGO in ordine alla non obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti, per le motivazioni ivi espresse;

PROPONE

1. Di considerare le premesse parte integrante dell'atto;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Lascari detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione rispetto a quanto statuito in sede di revisione straordinaria di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 38 del 29.09.2017, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli Allegati A) e B);
6. Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di competenza;
7. Di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;
8. Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


Il Sindaco

Dott. Giuseppe Abbate



Il Responsabile dell'Area

Affari Generali - Personale

Francesco Ippolito


**Revisione Ordinaria ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.
175/2016 e s.m.i.**

Dati relativi all'anno 2017

**(secondo lo schema fornito dal MEF – Portale
Tesoro)**

COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

**Allegato "A" alla Delibera di Consiglio Comunale le n.....
del.....**

1. Introduzione

CONSIDERATO quanto disposto dal D Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come modificato ad opera del D.Lgs 100/2017, che prescrive alle amministrazioni pubbliche due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24);

VISTO che la revisione straordinaria ex art. 24 è stata effettuata giusta Delibera Consiliare 38 del 29.09.2017, mentre quella periodica va condotta entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, comma 3).

VISTO che ai sensi del predetto T U S P (cfr art 4, e 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art 4, c. 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere, entro la data del 31 dicembre 2018 ad effettuare una ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 38 del 29.09.2017 avente ad oggetto Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione."

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 , comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 del Decreto L.vo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto L. vo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 ;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) , del Decreto L. vo n. 50 del 2016;

- Ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio le Amministrazioni pubbliche possono altresì , anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' art. 4, T.U.S.P., sopra citato,

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione da euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento,

g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del citato T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE:


- con riferimento a quanto previsto dall'articolo 24, comma I, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), questa amministrazione ha effettuato, con provvedimento motivato (Deliberazione Consiliare n. 38 del 29.09.2017), la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione in ossequio a quanto stabilito dal TUSP;

- i dati relativi alle partecipazioni oggetto della ricognizione sono stati inoltrati alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesor0.mef.gov.it/>

Ad oggi nessun riscontro è pervenuto da parte del Dipartimento del Tesoro, Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche Ufficio VI, del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SI PROCEDE, pertanto, alla valutazione delle misure di razionalizzazione, nonché alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al D.lgs. 175/2016.

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette del Comune di Lascari aggiornato al 31 dicembre 2017.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione è riportata la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente.

Partecipazioni dirette

--

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	% DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	05160520820	2,90	Mantenimento – obbligo di legge Società in liquidazione..	in liquidazione
A.M.A.P spa	04797200823	0,0000039	mantenimento senza interventi	Obbligatoria <i>ex lege</i>
S.R.R. Palermo est (Rifiuti)	062581500827	2,05%	mantenimento senza interventi	Obbligatoria <i>ex lege</i>
SOSVIMA s.p.a.	04533490829	1,22%	mantenimento senza interventi	Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 co. 7 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP). Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, sono state compilate la schede di dettaglio.

ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	05160520820
Denominazione	ECOLOGIA E AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	////

NOME DEL CAMPO	
Altra forma giuridica	////
Stato della società	In liquidazione
Anno di inizio della procedura	2011
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Palermo
Comune	Termini Imerese
CAP *	90018
Indirizzo *	Via Falcone e Borsellino, 100/D
Telefono *	
FAX *	
Email *	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	381100
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio (in Euro)	222,00	11,00	79,00	584,00	24,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,90%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	062581500827
Denominazione	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Anno di costituzione della società	21/10/2013
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	/////
Altra forma giuridica	/////
Stato della società	LA SOCIETA' E' ATTIVA
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	/////
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	/////

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PALERMO
Comune	TERMINI IMERESE
CAP *	90018
Indirizzo *	PIAZZA XXV APRILE, 1
Telefono *	091 6198851
FAX *	091 5640962
Email *	srrpalermprovinciaest@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	390009
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	////
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	////
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	////
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	Si
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	////
Riferimento normativo società di diritto singolare	////
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	////
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	////
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	////
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	////
Riferimento normativo atto esclusione	////

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Zero
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.768

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	244.641	71.493	22.168
di cui Contributi in conto esercizio	236.778	71.488	22.167

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,454%
Codice Fiscale Tramite	////
Denominazione Tramite (organismo)	////

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota detenuta dalla Tramite nella società	////

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Espleta l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato gestione rifiuti.
Descrizione dell'attività	Società per la regolamentazione dei rifiuti ai sensi L.R. 9/2010
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	////
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	////
Termine previsto per la razionalizzazione	////
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Non ricorre la fattispecie
Note*	

SO.SVL.MA. SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04533490829
Denominazione	SO.SVI.MA. SPA
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	////
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	////

NOME DEL CAMPO	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PALERMO
Comune	CASTELLANA SICULA
CAP *	90020
Indirizzo *	VIALE RISORGIMENTO 13B
Telefono *	0921 563005
FAX *	0921 563006
Email *	Sosvima.agenzia@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	829.999
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6 (nel 2018 la società è passata ad un sistema con Amministratore Unico)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 120,00 gettone di presenza a seduta
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.632,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	6.679,00	6.879,00	18.106,24	4.225,00	-41.860,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,22%
Codice Fiscale Tramite	////

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Denominazione Tramite (organismo)	////
Quota detenuta dalla Tramite nella società	////

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPF 21/03/1997 (Art. 26, c.7)
Descrizione dell'attività	Attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Modalità (razionalizzazione)</p>	<p>- Non ricorre la fattispecie. La partecipata non rispettava né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari in considerazione A) di quanto attestato con nota prot. 4705 del 5.09.2017 (acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) dall'allora Presidente della società, nella quale si leggeva che la società "è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; B) delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; C) dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui mission principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. D) dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa- prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.2.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017); Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del d.lgs. 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997).</p> <p>Nel 2018 la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016 (TUPS).</p> <p>D'altro canto, rimangono invariate le considerazioni circa l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 26 co. 7 TUSP, stante che le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, come sopra descritto, sono tutt'ora in corso.</p>
<p>Termine previsto per la razionalizzazione</p>	<p>////</p>
<p>Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?</p>	<p>Non ricorre la fattispecie</p>

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Note*	

* Campo con compilazione facoltativa

	A.M.A.P. s.p.a.	
<u>Scheda di dettaglio</u>		

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	04797200823
Denominazione	Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo
Anno di costituzione della società	1956
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PALERMO

NOME DEL CAMPO	
Comune	PALERMO
CAP *	90138
Indirizzo *	Via Volturno 2
Telefono *	
FAX *	
Email *	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	<u>39.00.00</u> <u>Raccolta, Trattamento E Fornitura Di Acqua</u>
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2*	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3*	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4*	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	No
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	N. 1 Amministratore Unico
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Euro 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Collegio Sindacale n. 3 Sindaci
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Complessivi Euro 67.500,00 annui

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	Si	Si	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 1.687.717,00	€ 1.183.442,00	€ 1.577.194,00	€ 1.444.493,00	€ 121.943,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	101.032.962	100.611.339	
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.084.412	10.856.543	
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,34%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE


NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	No
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
<p>Note*</p>	<p>- AMAP s.p.a. nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i."</p>

Il Responsabile dell'Area

Affari Generali – Personale

Francesco Ippolito





COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216

CF: 00549740827

ALLEGATO “B” alla delibera di C.C. n. del

RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 3, POSSEDUTE DALL’ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2017.

Con delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017 è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipate ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, con le seguenti risultanze:

1. ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge, la partecipata è in stato di liquidazione;
2. S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge;
3. SOSVIMA spa misura di partecipazione: mantenimento. Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 co. 7 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP). Coerenza con le finalità dell'Amministrazione
4. AMAP spa – mantenimento. Partecipazione obbligatoria ex lege.

I dati relativi alle partecipazioni oggetto della ricognizione straordinaria sono stati inoltrati alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

Si **procede**, pertanto, tenendo alla valutazione delle misure di razionalizzazione, e alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al D.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione (aggiornamento della delibera Consiliare n. 38 del 29.09.2017):

1. ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE - Esito della ricognizione: mantenimento. Partecipazione obbligatoria per legge; l'Ente è in stato di liquidazione..
2. S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PALERMO PROVINCIA EST - Esito della ricognizione: *mantenimento*. Ente istituito per volontà del legislatore regionale (L.R. 9/2010) e, pertanto, obbligatoria *ex lege*
3. SOSVIMA spa Esito della ricognizione: *mantenimento*. Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 co. 7 T.U.S.P. La partecipata non rispettava né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 110.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di


Lascari in considerazione A) di quanto attestato con nota prot. 4705 del 15.09.2017 (acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) dall'allora Presidente della società, nella quale si leggeva che la società "è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; B) delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; C) dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui mission principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. D) dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017); Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del d.lgs. 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismettibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997).

Nel 2018 la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016 (TUSP).

D'altro canto, rimangono invariate le considerazioni circa l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 26 co. 7 TUSP, stante che le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, come sopra descritto, sono tutt'ora in corso.

- 4. AMAP spa. Esito della ricognizione: mantenimento. AMAP s.p.a. nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i."

**Il Responsabile dell'Area
Affari Generali - Personale**

Francesco Ippolito


PARERI AI SENSI DELL'ART.53 L.142//90,
RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA


Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

AREA AFFARI GENERALI-PERSONALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

Lascari, li 29 DIC. 2018

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali – Personale
Francesco Ippolito



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

favorevole

Lascari, li 31/12/18

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

